



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: DA

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0000249

DATA: 16/08/2017 12:45

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

AI SENSI DELL'AVVISO RIF. PROT. N. 7133 DEL 14.07.2017, AL DOTT. GISBERTO EVANGELISTI. PERIODO MESI 12. COMPENSO LORDO €

28.000,00 - COSTO TOTALE € 28.000,00.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pierpaola D'Alessandro

DIRETTORE DI:

Amministrazione della Ricerca

CLASSIFICAZIONI:

• [03-04]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Amministrazione della Ricerca
- Servizio Prevenzione e Protezione
- Chirurgia Vertebrale ad indirizzo oncologico e degenerativo

DOCUMENTI:

File Hash

DETE0000249_2017_determina_firma FE9E93F084D4DFEF97F12D1A1AB21ED97461C04DE70C2F109D500861679C1870

a.pdf

DETE0000249_2017_Allegato1: 922185C1908B512DB684D8BB6B95F67D507E74F9A2970BE6A890EA6BC3BD67DB



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.





Amministrazione della Ricerca

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE AI SENSI DELL'AVVISO RIF. PROT. N. 7133 DEL 14.07.2017, AL DOTT. GISBERTO EVANGELISTI. PERIODO MESI 12. COMPENSO LORDO € 28.000,00 – COSTO TOTALE € 28.000,00.

IL DIRETTORE

premesso che:

- con deliberazione n. 237 del 30 ottobre 2015, esecutiva ai sensi di legge, il Direttore Generale ha conferito la direzione della Struttura Complessa "Amministrazione della Ricerca" alla Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, Dirigente Amministrativo con incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 15 septies, comma 2 del D. Lg. N. 502/1992 e smi, a far data dal 1° novembre 2015;
- richiamata la deliberazione n. 287 del 21 dicembre 2016, con la quale sono state confermate le deleghe assegnate con deliberazione 199 del 1[^] agosto 2016, per consentire la prosecuzione delle attività fino ad eventuale successiva verifica e/o modifica in coerenza con le scelte organizzative della nuova direzione, ed in base alla quale il contratto verrà sottoscritto dalla Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca;

considerato che l'argomento del presente atto rientra nelle fattispecie sopra richiamate;

precisato che la responsabile della stesura dell'atto è la Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, reperibile, per chiunque sia portatore di un interesse personale e concreto al provvedimento, al numero telefonico 051/6366732:

preso atto di quanto disposto dal Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e ss.mm.ii all'art. 7 comma 6;

richiamate:

• la deliberazione n. 580 del 24.11.2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto la "Regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti di ricerca e delle borse di studio IOR";



- la deliberazione n. 180 del 29.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Direttore Generale ha preso atto della griglia di riferimento per l'attribuzione di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito della ricerca scientifica finalizzata/commissionata;
- la deliberazione n. 439 del 18.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto il "Regolamento per la disciplina dei contratti di lavoro atipici", contenente all'art. 8 la specifica procedura comparativa, preliminare alla stipula di contratti di lavoro atipico, in relazione all'attività di ricerca scientifica;
- Legge nr. 124/2015 (Legge "Madia" e relativi decreti attuativi attualmente vigenti);

in primo luogo

vista la lettera del 02.08.2017 con la quale, ai sensi del citato Regolamento approvato con Deliberazione nr. 439 del 2014, il dott. Stefano Boriani, sotto la propria responsabilità, dichiara:

1.

di aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Istituto, tramite le opportune analisi organizzative nell'ambito della Unità Operativa/ Dipartimento e in ambito aziendale, volte a verificare l'impossibilità di far fronte, con il personale in servizio ovvero acquisito secondo le ordinarie forme di reclutamento, alle esigenze rappresentate nella lettera del 06.07.2017;

2.

che, in data 14.07.2017, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale www.ior.it - sez. Lavora con noi – Bandi lavoro autonomo, dell'Avviso di espletamento di procedura comparativa prot. n. 7133 del 14.07.2017 per:

ESIGENZE TEMPORANEE A CUI NON è POSSIBILE FAR FRONTE CON PERSONALE IN SERVIZIO: s upporto all'attività di ricerca e all'attività clinica, nell'ambito del progetto denominato "Impiego della terapia con ioni carbonio (Carbon ion therapy) nel trattamento del cordoma del sacro" e delle altre attività di ricerca condotte nella Struttura.

PROGETTO: supporto all'attività di ricerca e all'attività clinica, nell'ambito del progetto denominato "Impiego della terapia con ioni carbonio (Carbon ion therapy) nel trattamento del cordoma del sacro" e delle altre attività di ricerca condotte nella Struttura – Codice PRWeb: economie 1800 (per nr 11 mesi) e economie 1430 (per nr. 1 mese).

Profilo professionale richiesto: *titoli di studio*: Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Ortopedia e Traumatologia; *esperienze professionali:* ottima conoscenza della lingua inglese; sarà valutata positivamente l'esperienza nella stesura di pubblicazioni scientifiche in ambito di patologie dell'apparato locomotore e l'esperienza di ricerca clinica presso università estere preferibilmente di lingua inglese; *Area albo collaboratori*: Area 01 Medicina e Chirurgia.



NATURA GIURIDICA DELLA PRESTAZIONE: collaborazione coordinata e continuativa.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: la Struttura Complessa di Chirurgia Vertebrale ad indirizzo Oncologico e Degenerativo intende studiare l'impiego della terapia con ioni carbonio (Carbon ion therapy) nel trattamento del cordoma del sacro: in questo ambito, il professionista selezionato dovrà:

1.partecipare all'attività clinica e chirurgica, esclusivamente finalizzata allo scopo della ricerca, svolta dalla SC di Chirurgia Vertebrale ad indirizzo Oncologico e Degenerativo;

2.raccogliere e analizzare i dati relativi al trattamento dei cordomi del sacro, con particolare attenzione alla terapia con ioni carbonio; il professionista si occuperà di valutare l'insorgenza di recidive locali, la tossicità del trattamento e il tasso di sopravvivenza.

Il professionista potrà anche svolgere sia attività di studio che attività assistenziali inerenti gli ambiti di ricerca assegnati, sia attività assistenziali sulla base dei programmi e delle indicazioni fornite dal Direttore della Struttura di afferenza o da persona da lui delegata che sarà responsabile delle indicazioni impartite al professionista.

DECORRENZA E DURATA DEL PERIODO CONTRATTUALE: La prestazione avrà durata di 12 mesi. La data di decorrenza sarà indicata nel contratto. Il professionista è tenuto, prima della sottoscrizione del contratto stesso, a consegnare alla SC Amministrazione della Ricerca tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione dello stesso.

Costo totale (comprensivo di compenso lordo collaboratore e oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Ente): € 28.000,00

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE: Le attività si svolgeranno principalmente presso la SC di Chirurgia Vertebrale ad indirizzo Oncologico e Degenerativo, previi accordi con il Responsabile dell'attività. Lo svolgimento dell'attività verrà verificato nel modo seguente: il professionista si relazionerà con il Responsabile della prestazione e produrrà un report scientifico sull'attività svolta da allegare ad ogni fattura emessa.

Nel contratto che verrà stipulato con l'Istituto Ortopedico Rizzoli, il Professionista si impegnerà a non svolgere alcuna prestazione ricompresa nell'oggetto del contratto che sia in concorrenza con l'Istituto , per conto di altri Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)e a non condurre per conto di altri IRCCS ricerche concorrenti con quelle oggetto della sua attività presso l'Istituto. Tale obbligo varrà per tutta la durata del contratto a partire dalla sua sottoscrizione e su tutto il territorio italiano.

responsabile ior referente per l'attività: Responsabile della SC di Chirurgia Vertebrale ad indirizzo Oncologico e Degenerativo o persona da lui delegata.

budget: codice PRWeb economie 1800 (per nr. 11 mesi) e economie 1430 (per nr. 1 mesi).



che è stata espletata la valutazione comparativa dei curricula delle candidature pervenute entro la data di scadenza dell'Avviso di cui sopra, con Verbale del 02.08.2017 da cui risulta che il **candidato valutato idoneo** allo svolgimento dell'incarico in oggetto è:

DOTT. GISBERTO EVANGELISTI, nato il 12.07.1986 a Massa (MS), C.F.VNGGBR85L12F023G, p.iva nr. 02265050506, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 29.06.2010 presso l'Università degli Studi di Pisa e Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia conseguita in data 05.07.2017 presso l'Università degli Studi di Pisa, nonché abilitata all'esercizio della professione di Medico Chirurgo nel 2010 ed iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi di Massa Carrara ed alla relativa Cassa Previdenziale (ENPAM);

4.

richiede alla SC Amministrazione della Ricerca di procedere all'attribuzione di 1 contratto di lavoro atipico (prestazione d'opera intellettuale di natura professionale), così come dall'Avviso di cui sopra, al dott. Gisberto Evangelisti.

5.

si impegna a far rispettare nei confronti del collaboratore le seguenti condizioni:assenza di vincolo di subordinazione; assenza di orario di lavoro predeterminato; non inserimento funzionale nella struttura organizzativa dell'Istituto; autonomia organizzativa per il raggiungimento del risultato richiesto.

in secondo luogo

preso atto che la documentazione relativa alla presente procedura comparativa è agli atti della SC Amministrazione della Ricerca;

infine

considerato che la spesa del presente incarico di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale comprende:

Costo totale € 28.000,00

Di cui

-compenso lordo stimato (IVA e rivalsa cassa previdenziale, se dovute, incluse) € 28.000,00

acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico dell'Ente,



Determina

richiamate le premesse integralmente,

1. di approvare il contratto, allegato alla presente, al professionista:

DOTT. GISBERTO EVANGELISTI, nato il 12.07.1986 a Massa (MS), C.F.VNGGBR85L12F023G, p.iva nr. 02265050506, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 29.06.2010 presso l'Università degli Studi di Pisa e Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia conseguita in data 05.07.2017 presso l'Università degli Studi di Pisa, nonché abilitata all'esercizio della professione di Medico Chirurgo nel 2010 ed iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi di Massa Carrara ed alla relativa Cassa Previdenziale (ENPAM);

- di dare atto che il costo complessivo di Euro 28.000,00 derivante dal presente provvedimento, troverà regolare contabilizzazione nei rispettivi conti economici di Bilancio:
 - 1. 81.60.10. 03 "Altre forme di lavoro autonomo Sanitario", per Euro 28.000,00;
- 3. di autorizzare il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza a provvedere al pagamento della somma sopraindicata, previa liquidazione della spesa da effettuarsi a cura del Servizio competente;
- **4. di dare atto ad ogni conseguente effetto** che ai sensi dell'art. 7, comma 6, 2° capoverso, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 46 della legge 133 del 6 agosto 2008, sul dirigente coordinatore dell'attività di ricerca, ricade la responsabilità amministrativa che deriva dal ricorso a contratti di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale per lo svolgimento di funzioni ordinarie o dall'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.
- 5. di demandare al Servizio Unificato Prevenzione e Protezione il compito di fornire al professionista dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione ed emergenza, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2001 e ss.mm.ii.
- 6. di regolamentare la prestazione d'opera intellettuale di natura professionale in questione in apposito contratto individuale la cui sottoscrizione per l'Istituto Ortopedico Rizzoli è in capo alla Dott.ssa Pierpaola



D'Alessandro, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca, come da deliberazione n. 199 del 1[^] agosto 2016 citata in premessa;

7.

di disporre che il nominativo del collaboratore, l'oggetto dell'incarico affidato, la durata e il compenso erogato verrà altresì pubblicato nel sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 3 comma 18 della Legge nr. 244/2007 e del Decreto Legislativo n.33/2013

8.

di procedere a dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di dare corso agli adempimenti conseguenti;

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: Pierpaola D'Alessandro

Firmato digitalmente da:

Pierpaola D'Alessandro





Allegato 1

PER IL PROFESSIONISTA

CON IL PRESENTE CONTRATTO REDATTO IN DUE ORIGINALI

Premesso:

che con determinazione n. del , esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione, a conclusione della procedura comparativa di cui all'Avviso Rif. prot n. 7133 del 14.07.2017 ha autorizzato l'attribuzione di incarico di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale a:

DOTT. GISBERTO EVANGELISTI, nato il 12.07.1986 a Massa (MS), C.F.VNGGBR85L12F023G, p.iva nr. 02265050506, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 29.06.2010 presso l'Università degli Studi di Pisa e Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia conseguita in data 05.07.2017 presso l'Università degli Studi di Pisa, nonché abilitata all'esercizio della professione di Medico Chirurgo nel 2010 ed iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi di Massa Carrara ed alla relativa Cassa Previdenziale (ENPAM),

nell'ambito del progetto supporto all'attività di ricerca e all'attività clinica, nell'ambito del progetto denominato "Impiego della terapia con ioni carbonio (Carbon ion therapy) nel trattamento del cordoma del sacro" (per nr 11 mesi) e delle altre attività di ricerca condotte nella Struttura (per nr. 1 mese).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, un contratto di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE

TRA

L' **Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna** Codice Fiscale e Partita IVA n. 00302030374 con sede legale in Bologna (Italia), Via di Barbiano n. 1/10, CAP 40136 Bologna - BO (di seguito "IOR"), nella persona della Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, nata a Pisticci (MT) il 29.06.1972, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca, delegata alla sottoscrizione del presente atto in virtù della Deliberazione nr. 199 dell'01.08.2016,

E

DOTT. GISBERTO EVANGELISTI, nato il 12.07.1986 a Massa (MS), C.F.VNGGBR85L12F023G, p.iva nr. 02265050506, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 29.06.2010 presso l'Università degli Studi di Pisa e Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia conseguita in data 05.07.2017 presso l'Università degli Studi di Pisa, nonché abilitata all'esercizio della professione di Medico Chirurgo nel 2010 ed iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi di Massa Carrara ed alla relativa Cassa Previdenziale (ENPAM) (di seguito denominato il **PROFESSIONISTA**)

Art. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Professionista si impegna a svolgere, per conto di IOR, una prestazione professionale avente ad **oggetto**: la Struttura Complessa di Chirurgia Vertebrale ad indirizzo Oncologico e Degenerativo intende studiare l'impiego della terapia con ioni carbonio (Carbon ion therapy) nel trattamento del cordoma del sacro: in questo ambito, il professionista selezionato dovrà:

1.partecipare all'attività clinica e chirurgica, esclusivamente finalizzata allo scopo della ricerca, svolta dalla SC di Chirurgia Vertebrale ad indirizzo Oncologico e Degenerativo;



Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



2.raccogliere e analizzare i dati relativi al trattamento dei cordomi del sacro, con particolare attenzione alla terapia con ioni carbonio; il professionista si occuperà di valutare l'insorgenza di recidive locali, la tossicità del trattamento e il tasso di sopravvivenza.

Il Professionista potrà anche svolgere sia attività di studio che attività assistenziali inerenti gli ambiti di ricerca assegnati, sia attività assistenziali sulla base dei programmi e delle indicazioni fornite dal Direttore della Strutture di afferenza o da persona da lui delegata che sarà responsabile delle indicazioni impartite al professionista.

Art. 2 DURATA E DECORRENZA

La prestazione avrà durata di 12 mesi e decorrerà dal

fino al

Il Professionista è tenuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, a consegnare alla SC Amministrazione della Ricerca tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione dello stesso.

Alla scadenza del termine fissato il contratto si considera risolto a pieno diritto senza obbligo di preavviso. È espressamente esclusa ogni tacita proroga. Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli, se non concordati in forma scritta.

Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere svolte personalmente e direttamente dal Professionista, che non sarà assoggettato ad alcuna forma di determinazione od ingerenza continua sulle modalità di svolgimento dell'attività che dovrà fornire. È esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica.

Il Professionista, secondo le esigenze segnalate dal Responsabile di cui all'ultimo comma del presente articolo, garantirà, in autonomia di giudizio, il suo qualificato apporto di conoscenza in assoluta indipendenza.

Le attività si svolgeranno principalmente presso la SC di Chirurgia Vertebrale ad indirizzo Oncologico e Degenerativo, previi accordi con il Responsabile dell'attività.

Lo svolgimento dell'attività verrà verificato nel modo seguente: il professionista si relazionerà con il Responsabile della prestazione e produrrà un report scientifico sull'attività svolta da allegare ad ogni fattura emessa.

Il **Responsabile** della SC di Chirurgia Vertebrale ad indirizzo Oncologico e Degenerativo o persona da lui delegata, dovrà riscontrare lo svolgimento della prestazione.

Art. 4 COMPENSO

In relazione al presente contratto, IOR si impegna a corrispondere al Professionista un compenso di € 28.000,00 complessivo per l'intero periodo, (IVA e rivalsa cassa previdenziale, se dovute, incluse) al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali a carico del Professionista stesso vigenti in relazione al periodo contrattuale, dietro presentazione di:

- fatture in formato elettronico con cadenza non inferiore al mese;
- relazione illustrativa dell'attività svolta nel periodo oggetto di fattura, controfirmata dal Responsabile.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni a fine mese dalla data di emissione di ogni fattura e sarà subordinato a :

- attestazione della regolarità contributiva da parte dell'Ente previdenziale competente;
- invio, contestualmente alla fattura, della relazione periodica controfirmata dal Responsabile.

Art. 5 RIMBORSI SPESE

Nessun rimborso verrà riconosciuto al Professionista per lo svolgimento del presente incarico, salvo eventuali rimborsi per viaggi o trasferte, autorizzate ai sensi del vigente "Regolamento delle missioni, delle trasferte e relativo rimborso spese", approvato con Deliberazione n. 265 del 09 luglio 2014, al quale si rimanda, e comunque nel rispetto dei vincoli di rendicontazione del Progetto di cui al presente contratto e della normativa fiscale vigente.





Art. 6 COPERTURA ASSICURATIVA

IOR ha l'obbligo di assicurare la copertura per la responsabilità Civile verso terzi, derivante dalle prestazioni professionali svolte per conto dello IOR. Il Professionista si dovrà obbligatoriamente adeguare alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, adottate da IOR, nonchè alle altre misure di prevenzione previste dalla legge. Il Professionista solleva IOR da ogni responsabilità derivante da infortuni compreso l'infortunio in itinere e a tale proposito rilascia ampia liberatoria per i rischi derivanti da infortunio, infortunio in itinere, malattia e malattia professionale. È a carico del Professionista la stipula di un'eventuale polizza assicurativa relativa alla copertura di tali rischi.

In attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge n. 24 dell'8.3.2017 (LeggeGelli) l'Azienda provvede ai sensi delle vigenti disposizioni regionali (LR 7/11/2012 n. 13 ss.mm.) qualora vi siano i presupposti, a risarcire direttamente i danni derivanti da responsabilità civile verso terzi ad essa ascrivibili, secondo quanto previsto dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie" adottato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1350 del 17/9/2012 e modificato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2079/2013. Sarà pertanto onere del professionista adeguarsi ad ogni obbligo assicurativo regolato in fase applicativa della normativa vigente. La copertura della Rc colpa grave è a carico del professionista. E' richiesto il possesso di polizza infortuni personale che sollevi il committente da ogni responsabilità per l'infortunio occorso nella vigenza del presente contratto."

Art. 7 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, il Professionista dovrà osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati venuti a sua conoscenza.

Ai sensi dell'art. 14 del "Regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti di ricerca e delle borse di studio IOR" (approvato con Deliberazione IOR nr. 580 del 24.11.2008 – d'ora in avanti "Regolamento del 2008"), qualora il Professionista svolga la sua attività a favore di più committenti, non deve svolgere attività in concorrenza con IOR né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di esso, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'Ente. La verifica in ordine alla situazione di potenziale concorrenza sarà effettuata da IOR anche mediante richiesta di informazioni preventive circa l'esistenza di altro rapporto contrattuale.

Art. 8 CONFLITTO DI INTERESSE

Ai fini e per gli effetti dell'art. 15 c. 1 lett. c) d.lgs. 33/2013 il Professionista si impegna a comunicare eventuali incarichi o cariche attribuitegli da Enti privati finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché le eventuali attività o rapporti professionali svolti presso altre strutture che dovessero modificare quanto dichiarato in sede di stipula del presente contratto.

Il Professionista si impegna a non assumere incarichi incompatibili con quello oggetto del presente contratto.

ART. 9 NORME DI COMPORTAMENTO

Con la presente il Collaboratore si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al DPR n. 62 del 2013 ("Codice di Comportamento dei pubblici Dipendenti"), per quanto compatibili, e al "Codice di Comportamento dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" approvato nell'ambito del Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'Istituto Ortopedico Rizzoli 2017-2019 (Deliberazione n. 12 del 31 gennaio 2017) presente sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente, pena la risoluzione del contratto.

Per quanto attiene l'utilizzo di: internet, posta elettronica, attrezzature informatiche e rete interna dell'Ente, vale quanto previsto con la deliberazione n. 521 dell'11 settembre 2009.

Il Professionista è tenuto a rispettare le direttive ed i regolamenti dell'Ente ospitante anche per quanto attiene la sicurezza e la prevenzione e dovrà recarsi presso il Servizio Unico Prevenzione e Protezione di IOR (tel. n. 051/63 66 535), per ricevere le necessarie informazioni.

Le invenzioni i modelli di utilità e quanto, suscettibile di tutela, può emergere nell'ambito dell'attività di ricerca effettuata dal Professionista presso IOR, sono disciplinati secondo quanto previsto dal Codice della



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA - ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Proprietà Industriale (D.Lgs. nr. 30 del 2005) e dall'apposito Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 701 del 24 dicembre 2009, fermo restando che il lavoro svolto dal Professionista ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di IOR.

Eventuali pubblicazioni utilizzanti i dati della ricerca o del progetto di ricerca afferente al presente contratto, se a firma esclusiva del titolare di incarico di collaborazione coordinata e continuativa o comunque di soggetti non strutturati, dovranno essere autorizzate per la stampa dall'Amministrazione dell'Ente e dovranno riportare il riferimento a progetto/ricerca e, se richiesto dalle regole del Progetto, all'Ente finanziatore.

Nel caso in cui il Professionista sia citato in pubblicazioni scientifiche in qualità di autore o coautore, dovrà risultare l'indicazione del rapporto esistente con l'Istituto.

Il Professionista si impegna a rispettare tutte le disposizioni sopra indicate e riportate nel prospetto riepilogativo consegnatogli dagli operatori della SC Amministrazione della Ricerca, da lui sottoscritto, di cui dichiara di aver preso visione.

ART. 10 CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA

Il Professionista si impegna a non svolgere alcuna prestazione ricompresa nell'oggetto del presente contratto che sia in concorrenza con IOR, per conto di altri Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e a non condurre per conto di altri IRCCS ricerche concorrenti con quelle oggetto della sua attività presso IOR. Tale obbligo vale per tutta la durata del presente contratto a partire dalla sua sottoscrizione e su tutto il territorio italiano.

Art. 11 NATURA DEL RAPPORTO

La prestazione professionale è sottratta da ogni vincolo di subordinazione e per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto, si rinvia agli art. 2222 del Codice Civile e seguenti, secondo i quali il soggetto si obbliga dietro corrispettivo senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio o un'opera nei confronti del committente con lavoro prevalentemente proprio. Dal presente contratto è escluso che possano sorgere pretese giuridiche e/o economiche diverse da quelle ivi previste. In particolare è esclusa la possibilità che si instauri un rapporto di lavoro subordinato.

In relazione alla prestazione professionale in oggetto si rimanda inoltre alla Legge nr. 124/2015 (Legge "Madia" e relativi decreti attuativi attualmente vigenti).

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione di IOR si riserva il diritto di procedere senza alcun onere alla risoluzione del contratto con effetto immediato, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

- qualora il Responsabile dell'attività di ricerca segnali il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti e/o il mancato svolgimento dell'attività assegnata;
- qualora il Professionista assuma comportamenti contrari agli obblighi assunti con il presente contratto (ivi compresi gli obblighi di cui agli artt. 7 Riservatezza 8 Conflitto di interesse e 9 Codice di Comportamento, così come nel caso specifico di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento citato all'art. 9);
- qualora intervengano circostanze obiettive atte a far venire meno il rapporto fiduciario instaurato;
- qualora insorgano situazioni anche potenziali di conflitto di interesse non compatibili con le prestazioni professionali richieste da IOR (nel qual caso il Professionista si impegna a darne tempestiva notizia a IOR). In questi casi il Professionista non sarà retribuito per il restante periodo di attività non svolto.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c. il Professionista può recedere anticipatamente solo per giusta causa dal contratto dandone - almeno 30 giorni prima - formale comunicazione al solo fine di non recare pregiudizio a IOR. Il Professionista non sarà retribuito per il restante periodo di attività non svolto. In caso di mancato rispetto di tale termine, sarà trattenuto dall'ultimo compenso un importo corrispondente al periodo di preavviso non dato.

La corresponsione del compenso cesserà nel caso in cui il progetto di ricerca, nel quale si inserisce la attività del Professionista, subisca una interruzione.



Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Art. 13 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO

Le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto solo in caso d'uso, in conformità di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del Collaboratore. Il contratto è esente da bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 42 tariffa allegato B Dpr. nr. 642/1972, in quanto concluso per corrispondenza.

Art. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI

Nel caso di controversia il Professionista dovrà preliminarmente provare l'esatto adempimento delle prestazioni per le quali agisce. Il Foro competente in via esclusiva è il foro di Bologna. Per quanto non specificatamente indicato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alla nome vigenti. Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli se non concordati in forma scritta. Eventuali errori materiali nella stesura della presente potranno essere opposti da parte di IOR anche se non riconoscibili dal Professionista.

Bologna,	Bologna,
Luogo e data	Luogo e data
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Dr.ssa Pierpaola D'Alessandro Direttore della SC Amministrazione della ricerca	II Professionista Dr. Gisberto Evangelisti
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il s specificamente le disposizioni dei seguenti articoli: Art. 1 – Oggetto della prestazione Art. 2 – Durata e decorrenza Art. 4 – Compenso	sottoscritto Collaboratore dichiara di approvare
Art. 6 – Copertura assicurativa Art. 7 – Obbligo di riservatezza art. 8 – Conflitto di interesse art. 9 – Norme di Comportamento art. 10 – Clausola di non concorrenza art. 11 – Natura del rapporto Art. 12 - Risoluzione del contratto	
Bologna,	Bologna,
Luogo e data	Luogo e data
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Dr.ssa Pierpaola D'Alessandro Direttore della SC Amministrazione della ricerca	II Professionista Dr. Gisberto Evangelisti





DA RESTITUIRE A IOR

CON IL PRESENTE CONTRATTO REDATTO IN DUE ORIGINALI

Premesso:

che con *determinazione n. del* , esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione, a conclusione della procedura comparativa di cui all'Avviso Rif. prot n. 7133 del 14.07.2017 ha **autorizzato l'attribuzione di incarico** di **prestazione d'opera intellettuale di natura professionale** a:

DOTT. GISBERTO EVANGELISTI, nato il 12.07.1986 a Massa (MS), C.F.VNGGBR85L12F023G, p.iva nr. 02265050506, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 29.06.2010 presso l'Università degli Studi di Pisa e Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia conseguita in data 05.07.2017 presso l'Università degli Studi di Pisa, nonché abilitata all'esercizio della professione di Medico Chirurgo nel 2010 ed iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi di Massa Carrara ed alla relativa Cassa Previdenziale (ENPAM),

nell'ambito del progetto supporto all'attività di ricerca e all'attività clinica, nell'ambito del progetto denominato "Impiego della terapia con ioni carbonio (Carbon ion therapy) nel trattamento del cordoma del sacro" (per nr 11 mesi) e delle altre attività di ricerca condotte nella Struttura (per nr. 1 mese).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, un contratto di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE

TRA

L' Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Codice Fiscale e Partita IVA n. 00302030374 con sede legale in Bologna (Italia), Via di Barbiano n. 1/10, CAP 40136 Bologna - BO (di seguito "IOR"), nella persona della Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, nata a Pisticci (MT) il 29.06.1972, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca, delegata alla sottoscrizione del presente atto in virtù della Deliberazione nr. 199 dell'01.08.2016,

Ε

DOTT. GISBERTO EVANGELISTI, nato il 12.07.1986 a Massa (MS), C.F.VNGGBR85L12F023G, p.iva nr. 02265050506, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 29.06.2010 presso l'Università degli Studi di Pisa e Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia conseguita in data 05.07.2017 presso l'Università degli Studi di Pisa, nonché abilitata all'esercizio della professione di Medico Chirurgo nel 2010 ed iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi di Massa Carrara ed alla relativa Cassa Previdenziale (ENPAM) (di seguito denominato il **PROFESSIONISTA**)

Art. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Professionista si impegna a svolgere, per conto di IOR, una prestazione professionale avente ad **oggetto**: la Struttura Complessa di Chirurgia Vertebrale ad indirizzo Oncologico e Degenerativo intende studiare l'impiego della terapia con ioni carbonio (Carbon ion therapy) nel trattamento del cordoma del sacro: in questo ambito, il professionista selezionato dovrà:

1.partecipare all'attività clinica e chirurgica, esclusivamente finalizzata allo scopo della ricerca, svolta dalla SC di Chirurgia Vertebrale ad indirizzo Oncologico e Degenerativo;





2.raccogliere e analizzare i dati relativi al trattamento dei cordomi del sacro, con particolare attenzione alla terapia con ioni carbonio; il professionista si occuperà di valutare l'insorgenza di recidive locali, la tossicità del trattamento e il tasso di sopravvivenza.

Il Professionista potrà anche svolgere sia attività di studio che attività assistenziali inerenti gli ambiti di ricerca assegnati, sia attività assistenziali sulla base dei programmi e delle indicazioni fornite dal Direttore della Strutture di afferenza o da persona da lui delegata che sarà responsabile delle indicazioni impartite al professionista.

Art. 2 DURATA E DECORRENZA

La prestazione avrà durata di 12 mesi e decorrerà dal

fino al

Il Professionista è tenuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, a consegnare alla SC Amministrazione della Ricerca tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione dello stesso.

Alla scadenza del termine fissato il contratto si considera risolto a pieno diritto senza obbligo di preavviso. È espressamente esclusa ogni tacita proroga. Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli, se non concordati in forma scritta.

Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere svolte personalmente e direttamente dal Professionista, che non sarà assoggettato ad alcuna forma di determinazione od ingerenza continua sulle modalità di svolgimento dell'attività che dovrà fornire. È esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica.

Il Professionista, secondo le esigenze segnalate dal Responsabile di cui all'ultimo comma del presente articolo, garantirà, in autonomia di giudizio, il suo qualificato apporto di conoscenza in assoluta indipendenza.

Le attività si svolgeranno principalmente presso la SC di Chirurgia Vertebrale ad indirizzo Oncologico e Degenerativo, previi accordi con il Responsabile dell'attività.

Lo svolgimento dell'attività verrà verificato nel modo seguente: il professionista si relazionerà con il Responsabile della prestazione e produrrà un report scientifico sull'attività svolta da allegare ad ogni fattura emessa.

Il **Responsabile** della SC di Chirurgia Vertebrale ad indirizzo Oncologico e Degenerativo o persona da lui delegata, dovrà riscontrare lo svolgimento della prestazione.

Art. 4 COMPENSO

In relazione al presente contratto, IOR si impegna a corrispondere al Professionista un compenso di € 28.000,00 complessivo per l'intero periodo, (IVA e rivalsa cassa previdenziale, se dovute, incluse) al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali a carico del Professionista stesso vigenti in relazione al periodo contrattuale, dietro presentazione di:

- fatture in formato elettronico con cadenza non inferiore al mese;
- relazione illustrativa dell'attività svolta nel periodo oggetto di fattura, controfirmata dal Responsabile.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni a fine mese dalla data di emissione di ogni fattura e sarà subordinato a :

- attestazione della regolarità contributiva da parte dell'Ente previdenziale competente; invio, contestualmente alla fattura, della relazione periodica controfirmata dal Responsabile.

Art. 5 RIMBORSI SPESE

Nessun rimborso verrà riconosciuto al Professionista per lo svolgimento del presente incarico, salvo eventuali rimborsi per viaggi o trasferte, autorizzate ai sensi del vigente "Regolamento delle missioni, delle trasferte e relativo rimborso spese", approvato con Deliberazione n. 265 del 09 luglio 2014, al quale si rimanda, e comunque nel rispetto dei vincoli di rendicontazione del Progetto di cui al presente contratto e della normativa fiscale vigente.

Art. 6 COPERTURA ASSICURATIVA

IOR ha l'obbligo di assicurare la copertura per la responsabilità Civile verso terzi, derivante dalle prestazioni professionali svolte per conto dello IOR. Il Professionista si dovrà obbligatoriamente adeguare alle norme



Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, adottate da IOR, nonchè alle altre misure di prevenzione previste dalla legge. Il Professionista solleva IOR da ogni responsabilità derivante da infortuni compreso l'infortunio in itinere e a tale proposito rilascia ampia liberatoria per i rischi derivanti da infortunio, infortunio in itinere, malattia e malattia professionale. È a carico del Professionista la stipula di un'eventuale polizza assicurativa relativa alla copertura di tali rischi.

In attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge n. 24 dell'8.3.2017 (LeggeGelli) l'Azienda provvede ai sensi delle vigenti disposizioni regionali (LR 7/11/2012 n. 13 ss.mm.) qualora vi siano i presupposti, a risarcire direttamente i danni derivanti da responsabilità civile verso terzi ad essa ascrivibili, secondo quanto previsto dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie" adottato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1350 del 17/9/2012 e modificato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2079/2013. Sarà pertanto onere del professionista adeguarsi ad ogni obbligo assicurativo regolato in fase applicativa della normativa vigente. La copertura della Rc colpa grave è a carico del professionista. E' richiesto il possesso di polizza infortuni personale che sollevi il committente da ogni responsabilità per l'infortunio occorso nella vigenza del presente contratto."

Art. 7 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, il Professionista dovrà osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati venuti a sua conoscenza.

Ai sensi dell'art. 14 del "Regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti di ricerca e delle borse di studio IOR" (approvato con Deliberazione IOR nr. 580 del 24.11.2008 – d'ora in avanti "Regolamento del 2008"), qualora il Professionista svolga la sua attività a favore di più committenti, non deve svolgere attività in concorrenza con IOR né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di esso, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'Ente. La verifica in ordine alla situazione di potenziale concorrenza sarà effettuata da IOR anche mediante richiesta di informazioni preventive circa l'esistenza di altro rapporto contrattuale.

Art. 8 CONFLITTO DI INTERESSE

Ai fini e per gli effetti dell'art. 15 c. 1 lett. c) d.lgs. 33/2013 il Professionista si impegna a comunicare eventuali incarichi o cariche attribuitegli da Enti privati finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché le eventuali attività o rapporti professionali svolti presso altre strutture che dovessero modificare quanto dichiarato in sede di stipula del presente contratto.

Il Professionista si impegna a non assumere incarichi incompatibili con quello oggetto del presente contratto.

ART. 9 NORME DI COMPORTAMENTO

Con la presente il Collaboratore si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al DPR n. 62 del 2013 ("Codice di Comportamento dei pubblici Dipendenti"), per quanto compatibili, e al "Codice di Comportamento dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" approvato nell'ambito del Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'Istituto Ortopedico Rizzoli 2017-2019 (Deliberazione n. 12 del 31 gennaio 2017) presente sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente, pena la risoluzione del contratto.

Per quanto attiene l'utilizzo di: internet, posta elettronica, attrezzature informatiche e rete interna dell'Ente, vale quanto previsto con la deliberazione n. 521 dell'11 settembre 2009.

Il Professionista è tenuto a rispettare le direttive ed i regolamenti dell'Ente ospitante anche per quanto attiene la sicurezza e la prevenzione e dovrà recarsi presso il Servizio Unico Prevenzione e Protezione di IOR (tel. n. 051/63 66 535), per ricevere le necessarie informazioni.

Le invenzioni i modelli di utilità e quanto, suscettibile di tutela, può emergere nell'ambito dell'attività di ricerca effettuata dal Professionista presso IOR, sono disciplinati secondo quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. nr. 30 del 2005) e dall'apposito Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 701 del 24 dicembre 2009, fermo restando che il lavoro svolto dal Professionista ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di IOR.

Eventuali pubblicazioni utilizzanti i dati della ricerca o del progetto di ricerca afferente al presente contratto, se a firma esclusiva del titolare di incarico di collaborazione coordinata e continuativa o comunque di soggetti non



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA - ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



strutturati, dovranno essere autorizzate per la stampa dall'Amministrazione dell'Ente e dovranno riportare il riferimento a progetto/ricerca e, se richiesto dalle regole del Progetto, all'Ente finanziatore.

Nel caso in cui il Professionista sia citato in pubblicazioni scientifiche in qualità di autore o coautore, dovrà risultare l'indicazione del rapporto esistente con l'Istituto.

Il Professionista si impegna a rispettare tutte le disposizioni sopra indicate e riportate nel prospetto riepilogativo consegnatogli dagli operatori della SC Amministrazione della Ricerca, da lui sottoscritto, di cui dichiara di aver preso visione.

ART. 10 CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA

Il Professionista si impegna a non svolgere alcuna prestazione ricompresa nell'oggetto del presente contratto che sia in concorrenza con IOR, per conto di altri Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e a non condurre per conto di altri IRCCS ricerche concorrenti con quelle oggetto della sua attività presso IOR. Tale obbligo vale per tutta la durata del presente contratto a partire dalla sua sottoscrizione e su tutto il territorio italiano.

Art. 11 NATURA DEL RAPPORTO

La prestazione professionale è sottratta da ogni vincolo di subordinazione e per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto, si rinvia agli art. 2222 del Codice Civile e seguenti, secondo i quali il soggetto si obbliga dietro corrispettivo senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio o un'opera nei confronti del committente con lavoro prevalentemente proprio. Dal presente contratto è escluso che possano sorgere pretese giuridiche e/o economiche diverse da quelle ivi previste. In particolare è esclusa la possibilità che si instauri un rapporto di lavoro subordinato.

In relazione alla prestazione professionale in oggetto si rimanda inoltre alla Legge nr. 124/2015 (Legge "Madia" e relativi decreti attuativi attualmente vigenti).

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione di IOR si riserva il diritto di procedere senza alcun onere alla risoluzione del contratto con effetto immediato, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

- qualora il Responsabile dell'attività di ricerca segnali il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti e/o il mancato svolgimento dell'attività assegnata;
- qualora il Professionista assuma comportamenti contrari agli obblighi assunti con il presente contratto (ivi compresi gli obblighi di cui agli artt. 7 Riservatezza 8 Conflitto di interesse e 9 Codice di Comportamento, così come nel caso specifico di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento citato all'art. 9);
- qualora intervengano circostanze obiettive atte a far venire meno il rapporto fiduciario instaurato;
- qualora insorgano situazioni anche potenziali di conflitto di interesse non compatibili con le prestazioni professionali richieste da IOR (nel qual caso il Professionista si impegna a darne tempestiva notizia a IOR). In questi casi il Professionista non sarà retribuito per il restante periodo di attività non svolto.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c. il Professionista può recedere anticipatamente solo per giusta causa dal contratto dandone - almeno 30 giorni prima - formale comunicazione al solo fine di non recare pregiudizio a IOR. Il Professionista non sarà retribuito per il restante periodo di attività non svolto. In caso di mancato rispetto di tale termine, sarà trattenuto dall'ultimo compenso un importo corrispondente al periodo di preavviso non dato.

La corresponsione del compenso cesserà nel caso in cui il progetto di ricerca, nel quale si inserisce la attività del Professionista, subisca una interruzione.

Art. 13 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO

Le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto solo in caso d'uso, in conformità di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del Collaboratore. Il contratto è esente da bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 42 tariffa allegato B Dpr. nr. 642/1972, in quanto concluso per corrispondenza.



Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Art. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI

Nel caso di controversia il Professionista dovrà preliminarmente provare l'esatto adempimento delle prestazioni per le quali agisce. Il Foro competente in via esclusiva è il foro di Bologna. Per quanto non specificatamente indicato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alla nome vigenti.

Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli se non concordati in forma scritta. Eventuali errori materiali nella stesura della presente potranno essere opposti da parte di IOR anche se non riconoscibili dal Professionista.

Bologna,
Luogo e data
Il Professionista Dr. Gisberto Evangelisti
oscritto Collaboratore dichiara di approvare
Bologna,
Luogo e data
Il Professionista Dr. Gisberto Evangelisti